

Sezione IV, decisione, 16 febbraio 1893, *Deputazione prov. di Foggia e. Deputazione prov. di Roma.*

**Provincia — Carabinieri— Spese di casermaggio — Riparto** (L. com. prov., art. 203).

*Le spese di casermaggio dei carabinieri reali addetti in via provvisoria al Comando d'una legione debbono essere ripartite fra le diverse province comprese nel territorio della legione stessa, anche se il casermaggio sia stato necessario per ragioni di transito o di servizio straordinario di pubblica sicurezza nel luogo ove ha sede il Comando. (1)*

La Sezione, ecc.— Considerato che ogni legione, dev'essere considerata come un ente organico militare che le sue funzioni disimpegna a quello scopo, che è il principale, il mantenimento dell'ordine e di sicurezza nella propria circoscrizione, con ordine molteplice di rapporti, di comandi, di servizi e di forze operanti nell'ambito di tutte le provincie dipendenti; d'onde si spiega la necessità di un accasermamento anche di gruppi di milizia che possono essere chiamati ad agire in diversi luoghi e con diversi collegati intenti, e quindi nella sede del Comando legionare non sono che di transito per recarsi a quella destinazione che è fatta propria alle loro funzioni attuali, oppure vi stanno accasermati in via puramente provvisoria fino a tanto che dura il bisogno pel quale sono chiamati a prestar servizio straordinario la dove la legione fa capo al suo Comando. Per mantenere il riparto proporzionale della spesa di accasermamento anche di questi individui che vengono a costituire in un determinato punto un aumento di forza, che pur deve essere accasermata, non viene meno quel criterio di giustizia e di equità al quale l'Amministrazione ha conformato la base di un sistema, protetto, come si disse, ormai da lunga consuetudine, il criterio cioè della correzione della spesa con quel servizio di sicurezza pel quale fu istituita la legione e posta al servizio di un determinato gruppo di provincie. Quei militari che sono di transito in Roma per andare da un punto all'altro del territorio legionare rappresentano pur sempre un'attività, che emana dagli elementi della stessa legione e che è diretta all'attuazione di quello scopo finale, che è d'interesse comune; donde legittima la conseguenza che la spesa pel loro accasermamento deve essere regolata alla stessa stregua di quella della forza ordinaria permanente presso la sede della legione. Ne sa la forza ordinaria presente o la forza straordinaria richiesta per esigenze eccezionali di servizio può ammettersi differenza di norma riguardo alla spesa di accasermamento, imperocché la legione deve poter supplire a tutti i suoi bisogni dappertutto dove si manifestano, sia nel centro principale, sia nei centri subalterni, e sarebbe illogico che le provincie, solidali fra di loro davanti ad una spesa che si giustifica per la collettività d'interesse che portano nello stabilimento di una istituzione, cessassero di essere tali per ciò solo che straordinari bisogni imponessero di spiegare maggiormente i suoi mezzi d'azione in un determinato punto del territorio che protegge, sia pur quello di sede. A questo riguardo il reale decreto ha bene detto che se si escludessero queste spese di casermaggio, ciò importerebbe eliminare una spesa la quale è indispensabile alle funzioni del Comando legionare.

La Provincia di Foggia assume che, se non può farsi distinzione rispetto al servizio di pubblica sicurezza di uomini addetti al Comando legionare in modo permanente e di quelli che si trovano di transito o straordinari, la distinzione deve farsi nell'interesse delle provincie comprese nella circoscrizione, e che le singole provincie aggregate alla legione non devono sopportare che la spesa di accasermamento ristretta al loro proprio territorio. Ma con ciò non fa che riprodurre un antico argomento di rifiuto, già condannato anche dalla giurisprudenza dei magistrati, col quale si tendeva a sprezzare il vincolo di solidarietà fra le varie provincie che partecipano del beneficio.

La Provincia di Foggia tende a localizzare ora in sottordine, in riferimento cioè ai soli militari di transito o straordinariamente chiamati, questa spesa nei singoli riguardi di un interesse isolato e

indipendente fra provincia e provincia, locchè è contrario al concetto del richiamato art. 203 della legge com. e prov. e ripugna all'indole di quel pubblico interesse al quale fu inteso di provvedere coll'ordinamento dei reali carabinieri.

Attesoché lo assunto della Provincia non può riuscire più fortunato se dalla prima si voglia passare alla seconda delle premesse ipotesi. Sia pure che gli individui transitanti o provvisoriamente permanenti in Roma non rappresentano un movimento interno della legione di Roma, ma provengano dalle legioni diverse stabilite nel Regno. Quando però entrano nel grembo della legione di Roma, e fino a tanto che vi rimangono, essi rappresentano un contingente che viene necessariamente a incorporarsi colla sua forza. E quindi un motivo sorge perché si debba adottare un diverso trattamento riguardo alla ripartizione della spesa fra le varie provincie. Né giova per nulla il richiamo che la Provincia ha voluto fare alle regie patenti del 1838, le quali, intese, come sono, a regolare il servizio di passaggio ordinario delle truppe, cogli oneri conseguenti a carico dei Comuni, nessuna influenza potrebbero spiegare a riguardo di una materia del tutto speciale, qual'è il servizio dei reali carabinieri nell'interesse di quegli aggregati di provincia che sono compresi nell'orbita delle varie legioni, per provvedere al quale servizio la legge com. e prov., con disposizione d'ordine generale, ha posto a carico delle provincie la spesa di accasermamento con richiamo agli ordinamenti speciali di quest'arma, locché significa che questa spesa va regolata nella sua applicazione secondo l'indole dei bisogni e i modi di funzionamento che sono propri di questa militare istituzione, appunto come sta nel concetto dell'impugnato reale decreto.

Per questi motivi, rigetta, ecc.